

CONTRATTO DI CONCESSIONE D'USO DEI LOCALI UBICATI

PRESSO L'ISTITUTO "ALTAMURA" PER LE ESIGENZE DEL CORSO

DI LAUREA INTERATENEO IN "INGEGNERIA GESTIONALE" –

CLASSE DI LAUREA L-9

L'anno _____ (____) il giorno _____ (____) del

mese di _____ in Foggia, la Provincia di Foggia rappresentata da

_____, nato a _____ il _____, che

interviene nel presente atto in rappresentanza e per conto della Provincia di

Foggia (c.f. 00374200715) autorizzato ai sensi dell'art.107 comma 3

lettera c) del D. Lgs.n. 267/00 in qualità di

_____ e conseguentemente

domiciliato presso la sede dell'Ente medesimo;

L'Università di Foggia rappresentata dal Prof. _____,

nato ad _____ il _____, Magnifico Rettore

dell'Università degli Studi di Foggia (C.F. 94045260711), il quale

interviene nel presente atto in qualità di legale rappresentante della stessa,

domiciliato per la carica presso l'Università con sede in Foggia, alla Via A.

Gramsci n. 89/91- Palazzo Ateneo, autorizzato alla sottoscrizione del

presente atto dal Consiglio di Amministrazione nell'adunanza del

Il Politecnico di Bari, rappresentato dal Magnifico Rettore, Prof.

_____, nato a _____ il _____,

domiciliato per la carica presso la sede legale in Bari, Politecnico in Via

Amendola, n.126/B, 70126 Bari, autorizzato alla sottoscrizione del presente

atto dal Consiglio di Amministrazione nell'adunanza del

PREMESSO

-che le Parti, come sopra identificate, hanno stipulato in data 20.05.2015 un contratto di concessione d'uso di locali ubicati presso l'Istituto scolastico Altamura, sito in Foggia alla Via G. Rotundi, come da planimetria che si allega al presente atto (allegato A);

-che ai sensi dell'art. 3 del suddetto accordo la scadenza originaria del contratto è stata fissata al 31.07.2018, con previsione di rinnovo espresso per un ulteriore triennio;

-che, a seguito di nota Rettorale prot. n. 4070-X/2 del 06.02.2018 l'accordo è stato rinnovato come sopra previsto sino al 31.07.2021;

-che l'Università di Foggia e il Politecnico di Bari hanno continuato ad utilizzare e utilizzano tuttora i locali oggetto dell'accordo e che, pertanto, è necessario formalizzare il rinnovo del contratto, permanendo le esigenze, necessità e ragioni di pubblico interesse sottese alla stipula dello stesso;

-che il corso di laurea in "Ingegneria dei sistemi logistici per l'agroalimentare" è stato ridenominato "Ingegneria gestionale", fermi restando l'afferenza alla classe di laurea L-9 "Ingegneria industriale" e gli obiettivi formativi specifici del corso;

-che le Parti ritengono opportuno prevedere che l'accordo abbia durata di 10 (10) anni, decorrenti dal 01.08.2021;

-che, con deliberazione n. _____ del _____, _____ della Provincia di Foggia ha approvato la stipula del presente accordo;

TUTTO CIO' PREMESSO, LE PARTI COME SOPRA COSTITUITE

CONVENGONO E STIPULANO QUANTO APPRESSO:

Art. 1 – La narrativa che precede forma parte integrante e sostanziale del presente atto.

ART. 2 – La Provincia di Foggia, di seguito denominata “Concedente”, concede in uso a titolo gratuito all’Università di Foggia e al Politecnico di Bari, di seguito denominati “Concessionari”, che a tal titolo ricevono ed accettano:

n. 17 locali, tutti in premessa descritti. Dette strutture sono ubicate, come da planimetria allegata, presso l’Istituto scolastico Altamura, sito in Foggia alla Via G. Rotundi. Tali strutture servono esclusivamente per lo svolgimento delle attività didattiche del corso di Laurea Interateneo di “Ingegneria Gestionale”, al fine di assicurare la formazione accademica e professionale degli studenti.

ART. 3 – Il presente contratto decorre dal 01.08.2021 e scade il 31 luglio 2031. Alla scadenza, il presente contratto potrà essere espressamente prorogato per ulteriori 3 (tre) anni, salvo esplicita dichiarazione contraria anche di una sola delle parti contraenti, per iscritto a mezzo posta elettronica certificata da esercitare entro 60 giorni dalla scadenza.

Art. 4 – I concessionari si obbligano a conservare e custodire i locali in oggetto con cura e massima diligenza, a non destinarli per usi che non siano quelli sopra previsti, a non cederli, neppure temporaneamente, in uso a terzi, né a titolo gratuito, né a titolo oneroso, e a restituirli al concedente, al termine del rapporto concessorio, nello stato attuale, salvo il normale deterioramento d’uso.

I docenti, i collaboratori alle attività didattiche e scientifiche, gli studenti e tutto il personale a qualsiasi titolo autorizzato a frequentare i locali durante

la loro permanenza presso la struttura, saranno tenuti al rispetto delle norme che regolano l'attività lavorativa. I Concessionari sono ritenuti responsabili dei danni da loro arrecati alle strutture, alle persone o a cose.

Il mancato rispetto di quanto previsto dal presente articolo è causa di risoluzione espressa del presente contratto.

ART. 5 – I Concessionari si impegnano a provvedere alle spese di gestione nella misura del 10% degli oneri di funzionamento dell'intero immobile (riscaldamento, acqua ed energia elettrica), ed alle spese per la pulizia della parte dell' immobile concesso in uso.

ART. 6 – Le spese per riparazioni, migliorie o modifiche, eventualmente eseguite dai Concessionari non comporteranno per il Concedente alcun obbligo di rimborso o indennità e sono da lui acquisite.

Sono a carico dei Concessionari le eventuali spese per l'arredamento ed i lavori di edilizia necessari a rendere idonee le strutture dell'Istituto Altamura allo svolgimento delle attività universitarie, previa autorizzazione del Concedente. Tutti i beni mobili, acquisiti dai Concessionari per lo svolgimento delle attività resteranno di proprietà degli stessi.

In particolare, i Concessionari, con riguardo agli ambienti concessi in uso, si impegnano a verificare e monitorare lo stato di funzionalità dell'impianto elettrico e a garantirne, se del caso, la messa a norma, adeguando i locali in modo da renderli atti allo svolgimento dell'attività didattica.

ART. 7 – Le parti si impegnano a mettere in atto ogni forma di collaborazione che risultasse di comune interesse in relazione alle finalità del presente contratto.

ART. 8 - Le spese di bollo e di registrazione del presente contratto sono a

carico dei Concessionari; foro competente per ogni eventuale controversia è quello di Foggia.

ART. 9 – Per quanto non espressamente pattuito nel presente contratto, le parti fanno riferimento al disposto degli articoli 1803 e ss. del Codice Civile.

Questo contratto consta di numero quattro pagine intere (oltre alla planimetria allegata) e quanto fin qui scritto.

Letto, confermato e sottoscritto

PER LA PROVINCIA DI FOGGIA IL DIRIGENTE

(Dott. _____)

PER L'UNIVERSITA'

IL MAGNIFICO RETTORE

(Prof. _____)

PER IL POLITECNICO DI BARI IL MAGNIFICO RETTORE

(Prof. _____).